

Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹, [BBI-Seite wird vom KAV eingefügt]
decreta:

I

La legge del 22 dicembre 1916² sulle forze idriche è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 76 e 81 della Costituzione federale³,

Art. 7

¹ Per l'utilizzazione delle forze idriche delle sezioni di corsi d'acqua che toccano la frontiera nazionale, spetta al Dipartimento:

- a. conferire i diritti d'utilizzazione;
- b. autorizzare l'utilizzazione delle forze idriche di tali corsi d'acqua da parte dell'avente diritto stesso;
- c. determinare le prestazioni e le condizioni per il conferimento del diritto d'utilizzazione, conformemente al diritto cantonale;
- d. decidere in merito all'approvazione dei piani necessari alla costruzione o alla modifica di impianti e, così facendo, rilasciare le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale;
- e. ordinare misure di risanamento e misure concernenti l'esercizio; in singoli casi il Dipartimento può delegare al Cantone la disposizione delle misure necessarie.

² Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali in merito agli oggetti di cui al capoverso 1.

³ Le comunità aventi il diritto di disporre e i Cantoni vengono consultati previamente.

Art. 49 cpv. 1, 1^{bis} e 2, primo periodo

¹ Il canone annuo non può superare 80 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2022. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3–5.

^{1bis} Abrogato

² *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 50a

¹ Per gli impianti idroelettrici per cui è versato un contributo d'investimento conformemente all'articolo 26 della legge del 30 settembre 2016⁴ sull'energia (LEne) valgono le riduzioni seguenti:

- a. per un impianto nuovo (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 1 LEne) fino al termine autorizzato per la costruzione e per un periodo di 10 anni a partire dalla messa in esercizio non possono essere riscossi canoni annui;
- b. in caso di ampliamento o rinnovamento considerevole di un impianto esistente (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne) per un periodo di 10 anni a partire dalla messa in esercizio dell'impianto ampliato o rinnovato non possono essere riscossi canoni annui sulla potenza lorda supplementare.

² Le riduzioni valgono anche per le imposte speciali di cui all'articolo 49 capoverso 2.

Art. 51, titolo marginale e cpv. 1

¹ La potenza lorda determinante per il calcolo del canone annuo è data dalla media della forza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili.

RS

- 1 FF
- 2 RS 721.80
- 3 RS 101
- 4 RS ..., FF 2016 6921

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.